

COMUNE DI PAPASIDERO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**ADEGUAMENTO IN RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2018, n. 15,
PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 58 IN DATA 8 GIUGNO 2018, CONCERNENTE DISCIPLINA REGIONALE
DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con Deliberazione n. ____ del Consiglio Comunale

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1: Servizio di Polizia Locale**
- Art. 2: Competenza territoriale della Polizia Locale**
- Art. 3: Funzioni e compiti del Servizio di Polizia Locale**
- Art. 4: Funzioni del Sindaco**
- Art. 5: Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**
- Art. 6: Collaborazione alle attività di Protezione Civile**

Titolo II: ORDINAMENTO DEL SERVIZIO E RICONOSCIMENTI

- Art. 7: Dotazione Organica**
- Art. 8: Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali**
- Art. 9: Distintivi di grado e avanzamento**
- Art. 10 Encomi ed elogi**
- Art. 11 Compiti del Comandante**
- Art. 12 Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale**
- Art. 13 Mansioni, Incarichi e Incompatibilità**
- Art. 14 Missioni ed operazioni Esterne di Polizia Locale**

Titolo III: CONDOTTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 15: Diritti e doveri**
- Art. 16: Aggiornamento professionale**
- Art. 17: Procedimenti disciplinari**

Titolo IV: NORME RELATIVE AI SERVIZI ED ALLA LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Art. 18: Programmazione**
- Art. 19: Organizzazione del servizio**
- Art. 20: Rapporto di servizio**
- Art. 21: Orario di servizio**
- Art. 22: Inizio e termine del servizio**
- Art. 23: Tessera e distintivo di riconoscimento**
- Art. 24: Cura della persona**
- Art. 25: Salute**
- Art. 26: Uniforme**

Titolo V: ARMAMENTO E MODALITÀ DEI SERVIZI ARMATI

- Art. 27: Armamento**
- Art. 28: Modalità e casi di porto dell'arma**
- Art. 29: Assegnazione dell'arma**
- Art. 30: Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**
- Art. 31: Prelevamento e versamento dell'arma**
- Art. 32: Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**
- Art. 33: Doveri dell'assegnatario**
- Art. 34: Custodia delle armi e delle munizioni**
- Art. 35: Addestramento**

Titolo VI: ARMAMENTO E MODALITA' DEI SERVIZI ARMATI

Art. 36 Norme di rinvio

Art. 37 Entrata in vigore

Art. 38 Trasmissione del regolamento

ALLEGATO A

Art. 1 Servizio di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché della Legge Regionale 7 giugno 2018, n.15;
2. Il presente Regolamento costituisce norma di carattere speciale rispetto al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Papisidero. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale sarà eretto a Corpo raggiungendo un numero minimo di sette operatori di Polizia Locale compreso il Comandante.
3. Al vertice del servizio di Polizia Locale può essere posto esclusivamente il Comandante, figura infungibile in virtù delle specifiche funzioni di Polizia Giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla Legge 65/86 e dalla Legge Regionale 15/2018.

Art. 2 Competenza territoriale della Polizia Locale

1. L'attività della Polizia Locale si esplica entro i confini del territorio comunale o di quello dell'ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato.
2. Il Servizio di Polizia Locale può, con espresso atto convenzionale, essere gestito in forma associata con Comuni del comprensorio, definendo dettagliatamente le modalità di esercizio del servizio, nonché le funzioni di coordinamento, controllo e gestione amministrativa finanziaria, mediante ricorso alle forme associative previste dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali”.

Art. 3 Funzioni e compiti del Servizio di Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 24/90 e successive modificazioni;
 - b) svolgere i servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) svolgere le incombenze e i servizi di Polizia Giudiziaria e quindi vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: Polizia Urbana, Rurale, Edilizia, Igiene e Sanità Pubblica, Tutela dell'ambiente e del territorio, Sicurezza urbana e Polizia di prossimità;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, con particolare riguardo a: attività informativa, di accertamento e raccolta dati, commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive, attività produttive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S.;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale, sino alla conclusione del procedimento;
 - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - j) cooperare nelle forme di legge, con particolare riguardo all'art.6 della legge 24.07.2008 nr. 125, con le altre forze di Polizia, secondo i Piani di Controllo del territorio di cui all'art.7 del

medesimo disposto normativo, dietro coordinamento del Sindaco e su direttiva del Ministro dell'Interno;

- k) svolgere le funzioni e operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di pubblica sicurezza gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operano in rapporto di esclusiva dipendenza funzionale e sotto la direzione della competente Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il personale del Servizio di Polizia Locale, oltre a rivestire la qualità di "*Pubblico Ufficiale*", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, svolge, altresì, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Legge 65/1986:
 - a) **Funzioni di Polizia Giudiziaria**, di cui all'articolo 55 del Codice di Procedura Penale, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Sottufficiali, agli Ufficiali ed al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 57 del codice stesso;
 - b) **Funzioni di Polizia Stradale**, ai sensi dell'articolo 12 del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
 - c) **Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza**, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 65/1986. A tal fine, sarà il Prefetto, su richiesta motivata del Sindaco, a conferire con decreto dette funzioni, così come a revocarle, qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per il conferimento.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività il Servizio di Polizia Locale è costituito da un Responsabile del Servizio e da un organico adeguato allo svolgimento delle attività e dei servizi di competenza necessari a garantire la sicurezza urbana e lo svolgimento di tutte le funzioni delegate. Le attività sono basate sul principio della turnazione e flessibilità dell'orario di servizio per garantire le funzioni di competenza e la rotazione periodica nei servizi di tutti gli appartenenti, anche al fine di promuovere l'arricchimento e la crescita professionale.
7. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.
8. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dall'orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 65/1986, dalle altre disposizioni statali vigenti in materia e dal presente Regolamento.

Art. 4 Funzioni del Sindaco

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, compete il potere di impartire le direttive al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti Autorità Statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della legge 24.07.2008 nr. 125 e s.m.i., il Sindaco sovrintende alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e concorre ad assicurare la cooperazione tra le Forze di Polizia Statali e Locali; tali rapporti vengono demandati ai piani coordinati di controllo del territorio, secondo le modalità operative determinate dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno.

Art. 6 Collaborazione alle attività di Protezione Civile

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e regolamenti in materia di Protezione Civile.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO E RICONOSCIMENTI

Art. 7 Dotazione Organica

1. La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata in base ai criteri dettati dalla legge Regionale 15/2018, tenendo conto dei principi di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
2. La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto di Giunta Comunale, è sottoposta a periodica revisione, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.
3. Il Servizio di Polizia Locale rappresenta un'entità organizzativa autonoma da altre strutture organizzative del Comune ed è posto alle dipendenze di un Responsabile del Servizio, inquadrato nella stessa struttura di Polizia Locale, il quale, a sua volta, è posto alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

Art. 8 Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Per l'efficienza ed efficace conseguimento dei compiti d'istituto demandanti alla Polizia Locale vige il principio di dipendenza gerarchica e dell'articolazione del personale in ruoli.
2. La gerarchia è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti al Servizio e/o Corpo. A parità di categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dai gradi. A parità di gradi, dall'anzianità nella categoria. A parità di anzianità nella categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio. A parità di anzianità di servizio, dalla priorità nella graduatoria concorsuale di merito per la nomina nella qualifica. A parità di merito nella graduatoria, la dipendenza gerarchica è determinata in favore della maggiore anzianità anagrafica.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
3. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 9 Distintivi di grado e avanzamento

1. Ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 15, a ciascun operatore della Polizia Locale, in relazione al profilo e alle funzioni, sono attribuiti i simboli distintivi di grado.

2. I distintivi di grado, fino a quando non diversamente disposto dai Regolamenti Regionali di cui all'art. 13, comma 4, del Regolamento 15/2018, al fine di rendere nitida la distinzione dei ruoli anche all'utenza, sono così articolati:
- a) AGENTE DI POLIZIA LOCALE (Cat. C)
 - Agente di Polizia Locale - *denominazione e distintivo di accesso;*
 - Assistente di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da agente;*
 - Assistente Capo di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente;*
 - Vice Sovrintendente di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente Capo;*
 - Sovrintendente di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da Vice Sovrintendente;*
 - Sovrintendente Capo di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 3 anni di anzianità da Sovrintendente;*
 - b) SOTTOUFFICIALI (CAT. C) - *(accesso ai soggetti muniti di titolo di laurea)*
 - Vice Ispettore di Polizia Locale – *denominazione e distintivo iniziale;*
 - Ispettore di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da Vice Ispettore di Polizia Locale;*
 - Ispettore Capo di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da Ispettore di Polizia Locale;*
 - Ispettore Superiore Capo di Polizia Locale - *denominazione e distintivo che si conseguono dopo 3 anni di anzianità da Ispettore di Polizia Locale;*
 - c) UFFICIALI CAT. D – UFFICIALI – *(accesso mediante concorso ai soggetti muniti di titolo di laurea)*
 - Vice Commissario - *denominazione e distintivo iniziale;*
 - *Commissario - denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da Vice Commissario.*
3. Il sistema di avanzamento nel corso del servizio prestato è ispirato a criteri di valorizzazione delle esperienze acquisite, al merito, alla professionalità, nonché ai titoli posseduti, anche al fine di garantire agli operatori opportune e proficue spinte motivazionali.
4. Ai fini del passaggio di grado si considera l'esperienza in base agli anni di servizio effettivamente prestato nei corpi o servizi di Polizia Locale;
5. La decorrenza di avanzamento, in caso di procedimenti disciplinari, in corso o già comminati, sarà sospesa per 1 anno e, in caso di sospensione dal servizio, per 3 anni. L'assegnazione di uno o più riconoscimenti comporta l'anticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di un anno.
6. L'avanzamento di grado può avvenire per il riconoscimento di meriti speciali, tenuto conto degli elementi soggettivi (aver reso eccezionali servizi e aver dimostrato il possesso di qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore) e oggettivi (non aver conseguito un'altra promozione per meriti speciali);
7. Al Responsabile del Servizio o al Comandante del corpo è attribuito il segno distintivo di grado più elevato;
8. In caso di revoca dell'incarico, il Comandante del corpo o il Responsabile del Servizio e il Vicario, qualora non ricoprano la qualifica dirigenziale, perdono il segno distintivo di grado posseduto e tornano a rivestire quello di loro competenza.

9. Il possesso di diplomi di laurea di specifica attinenza con l'attività di Polizia Locale danno diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno.
10. L'avanzamento di grado è decretato con provvedimento del Comandante o, in assenza, dal Sindaco su istanza del dipendente che abbia maturato il periodo prescritto; gli operatori in possesso di un titolo di laurea, previo la frequentazione di apposito corso di formazione professionale, sono promossi al grado iniziale di sottoufficiale. A tal riguardo possono essere presi in considerazione ai fini dell'idoneità all'avanzamento, in alternativa al corso, i titoli di formazione già posseduti non ancora valutati e gli anni di servizio maturati.
11. Le denominazioni correlate a ciascun distintivo di grado e la loro foggia hanno effetto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del distintivo medesimo, con esclusione di ogni ulteriore effetto economico o funzionale in relazione all'applicazione di norme attinenti al contratto di lavoro.
12. Sull'uniforme possono essere portate, previa autorizzazione del Comandante, decorazioni al valore civile o militare nonché le onorificenze previste dallo Stato Italiano; possono altresì essere portati nastri relativi a anzianità di servizio, comando, merito speciale di servizio, specializzazioni e/o abilitazioni in uso comune presso i Corpi di Polizia Statali e spille relative a brevetti e specializzazioni civili e/o militari.

Art. 10 Encomi ed elogi

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice ed elogio scritto del Comandante e/o Vicecomandante;
2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante e/o Vicecomandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operative, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.
4. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 11 Compiti del Comandante

1. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, dei quali è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da questi delegato. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio;
 - e) dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - f) propone encomi al personale ritenuto meritevole;

- g) esercita l'azione disciplinare seguendo le procedure previste dalle normative vigenti con particolare riguardo al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr.165;
1. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
 - a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia e con le altre Autorità civili, religiose e militari;
 - f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che
 - g) riguardano la circolazione stradale o le materie di propria pertinenza;
 - h) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, anche sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in servizio esterno;
 - i) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L. assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.
 2. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Comandante del Servizio sovrintende e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sul territorio negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente.
 3. Il Comandante riferisce annualmente un rendiconto al Sindaco o suo delegato sugli obiettivi raggiunti.
 4. In assenza di Comandante tutte le funzioni ed i compiti a lui demandati vengono svolti dal Vicecomandante.

Art. 12 Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli Ufficiali rappresentano lo strumento fondamentale per l'azione operativa del servizio e svolgono attività di coordinamento e controllo di personale assegnato;
2. I Sottufficiali hanno responsabilità operative, e in subordine al personale inquadrato nel ruolo Ufficiali o in loro assenza, esercitano funzioni di coordinamento e controllo;
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 65/1986 e dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale della Polizia Locale cui è attribuito il grado di Ufficiale e di Sottufficiale di Polizia Locale assume anche la qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il restante personale di Polizia Locale assume la qualità di agente di polizia giudiziaria.
4. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
5. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
6. Espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi verbali di contestazione e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.
7. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnategli di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali; essi sono anche responsabili della tenuta e cura del materiale di reparto del quale sono assegnatari.

Art. 13 Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati esclusivamente in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. In virtù della infungibilità del loro ruolo, gli appartenenti alla Polizia Locale, con eccezione dei responsabili apicali titolari di P.O., non potranno essere adibiti ad altre mansioni non compatibili con le funzioni di cui alla legge-quadro 65/1986 ed alla legge Regionale 15/2018.

Art. 14 Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:
 - a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
 - d) Le operazioni esterne di Polizia d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.
3. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

TITOLO III

CONDOTTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 15 Diritti e Doveri

1. Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
4. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ai sensi delle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
6. Fatte salve le libertà individuali e sindacali, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio del quale è esclusivo portavoce il Comandante.

Art. 16 Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale deve essere assicurato periodicamente dal Comune di Papisidero all'interno del Servizio, mediante lezioni o seminari di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella programmazione dell'aggiornamento e formazione del personale della Polizia Locale il Comune di Papisidero potrà richiedere il supporto di altri enti locali.

Art. 17 Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti contestati all'Ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AI SERVIZI ED ALLA LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 18 Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 19 Organizzazione del Servizio

1. Il **memoriale giornaliero di servizio** costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Servizio di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Viene compilato dal Comandante ed esposto nel comando entro le ore 19:00 del giorno precedente lo svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'Ufficio di appartenenza.
2. L'**ordine di servizio** è il documento redatto dal Comandante che viene consegnato agli operatori in occasione di ogni servizio esterno automontato o appiedato; esso contiene i dettagli e gli obiettivi del servizio stesso, viene firmato dal Comandante alla consegna, deve essere compilato in ogni sua parte e restituito dagli operatori al termine del servizio al predetto responsabile che provvederà a controllarlo e vistararlo.

Art. 20 Rapporto di Servizio

1. Nel caso in cui si verificano fatti o circostanze che richiedano maggiori attenzioni o che possano avere seguiti giudiziari o debbano essere posti all'attenzione dei superiori o inoltrate ad altre Autorità, oltre all'ordine di servizio dovrà essere redatta dettagliata Relazione di Servizio che andrà consegnata al Comandante per il seguito da praticarsi.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno sempre l'obbligo di comunicare, senza ritardo, al superiore diretto, ogni novità urgente ed importante inerente il servizio, anche verbalmente.

Art. 21 Orario di Servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 22 Inizio e Termine del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere. La presenza in servizio va registrata secondo le modalità consuete stabilite dall'Ente. La preventiva registrazione della presenza non è obbligatoria qualora la stessa sia impedita per assolvere a circostanze impreviste e attinenti a compiti istituzionali. In tal caso l'ora di inizio sarà registrata nel rapporto giornaliero di servizio e successivamente comunicata al Responsabile del Servizio;
2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Nell'espletamento dei servizi esterni, in presenza di situazioni di flagranza, illecito e/o emergenza che richiedano il protrarsi della presenza sul posto oltre l'orario previsto, il personale in servizio deve trattenersi ed attendere ai compiti e doveri d'istituto informando immediatamente i superiori diretti per ricevere direttive.
5. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio anche in assenza di ordine superiore:
 - a) per il tempo necessario portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto, al fine di assicurare la continuità dell'attività;
 - c) Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza gli appartenenti al servizio devono considerarsi disponibili per il servizio nell'ambito della turnazione necessaria all'emergenza;
 - d) Al personale che avrà protratto il servizio, oltre l'orario di lavoro sarà corrisposta la retribuzione straordinaria, nella misura prevista dal relativo contratto di categoria.

Art. 23 Tessera e distintivo di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma

rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 24 Cura della Persona

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione

Art. 25 Saluto

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto si esegue nei seguenti modi:
 - a) In uniforme con berretto calzato, portando la mano destra alla visiera, piegata leggermente verso il basso, con il dito pollice chiuso e parallelo;
 - b) In uniforme senza berretto calzato, portando le braccia ai fianchi di scatto e ruotando la testa verso il superiore;
 - c) In abiti civili secondo rituali comuni di saluto.

Art. 26 Uniforme

1. L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessità al personale, secondo le scadenze indicate nell'allegato "A".
2. Nei casi di deterioramento o danneggiamento dell'uniforme per motivi di servizio sarà cura dell'Ente disporre la riparazione se conveniente. Diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge 65/86, alla Legge Regionale 15/2018 e s.m.i. nonché agli emanandi regolamenti regionali.
4. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
5. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

TITOLO V

ARMAMENTO E MODALITÀ DEI SERVIZI ARMATI

Art. 27 Armamento

1. L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale è disciplinato dalla Legge 65/86 e s.m.i. e dal D.M. 4 marzo 1987, nr.145 e consiste nella pistola semiautomatica che viene assegnata al personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e previo rilascio di attestazione di abilitazione al maneggio delle armi da ottenere dopo aver frequentato apposito corso.
2. L'arma in dotazione viene assegnata in via continuativa e può essere portata, nel rispetto dei principi della legge quadro ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, anche al di fuori dell'orario di servizio, purché nell'ambito territoriale di appartenenza.
3. Il Personale del Servizio è dotato di tutti gli strumenti di autotutela non classificati come arma (spray antiaggressione, distanziatore, giubbotto di protezione balistica, guanti anti perforazione, sistemi di contenimento) nonché di tutti gli altri strumenti autorizzati dalla normativa vigente.

Art. 28 Modalità e casi di porto dell'arma

1. Gli operatori di Polizia Locale indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna ad eccezione del Comandante e del Vicecomandante che potranno portare l'arma anche sotto la giacca.

2. Nei casi in cui l'operatore, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, presta servizio in abiti borghesi con l'arma di cui è dotato, e nei casi in cui è autorizzato al porto dell'arma anche fuori servizio questa è portata in modo non visibile.
3. Non potranno essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 29 Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata a ciascun appartenente al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e consegnata all'assegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione nel registro.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal Sindaco. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera di riconoscimento.

Art. 30 Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere espletato può chiedere, nell'ambito di accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/86, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da operatori in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, il quale effettui servizio in uniforme e munito dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale.
2. Per gli eventuali servizi di supporto che non rivestano carattere occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi con le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente Regolamento.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco, o suo delegato, dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 31 Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata è prelevata presso i locali del comando, previa annotazione degli estremi in apposito registro.
2. Nel caso in cui i locali del comando non siano idonei, le armi saranno custodite dagli stessi assegnatari, anche presso il proprio domicilio.
3. L'arma deve essere immediatamente versata nei seguenti casi:
 - a) scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione o mancanza delle condizioni che ne avevano determinato l'assegnazione;
 - b) perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto;
 - e) assenza dal servizio per aspettative da trascorrere fuori dalla sede di servizio;
 - f) comandi in posizioni di lavoro non comportanti l'effettivo espletamento del servizio.
4. In caso di comprovata e giustificata impossibilità a recarsi presso il comando per il versamento dell'arma, previo accordo, questa sarà prelevata presso il domicilio a cura del consegnatario o sub consegnatario accompagnato da altro agente.

Art. 32 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente destinato ed esterno al locale ove sono custodite.
2. Nel locale in cui sono custodite le armi e in quello in cui avvengono le operazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 33 Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore a cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e delle condizioni in cui la stessa e le munizioni in dotazione;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 34 Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi assegnate sono custodite prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, costituito da un numero di vani dotati di chiusura a chiave pari al numero delle armi in dotazione.
2. Le munizioni in carico al servizio sono conservate in armadio metallico, distinto da quello di cui al precedente comma, anch'esso chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
3. Le chiavi di accesso ai locali ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario delle armi.
4. Copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata, nella cassaforte del comando.

Art. 35 Addestramento

1. Gli operatori di Polizia Locale alla che rivestono le qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 27 comma 3 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso, se previsto, che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

TITOLO VI

NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 36 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi, nei Regolamenti generali, nei Contratti Collettivi di lavoro e in ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il presente Regolamento abroga, in ogni sua parte, il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.12.2016 al 19.12.2016.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, previa affissione all' Albo Pretorio Comunale.

Art. 38 Trasmissione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, sarà trasmesso al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura territorialmente competente.

TABELLA "A"
DOTAZIONE INDIVIDUALE E PERIODICITA' DI FORNITURA

ID	DOTAZIONE INDIVIDUALE	QUANTITA'	
		PRIMA FORNITURA	FORNITURA ANNUALE
1	ANFIBI	1	
2	PANTALONI INVERNALI	5	3
3	CAMICIA MANICHE LUNGHE	4	2
4	CINTURA IN CUOIO	1	
5	CRAVATTA	2	
6	GIACCA INVERNALE	1	
7	GIUBBOTTO	1	
8	GUANTI IN PELLE	1	
9	MAGLIONE "V" M.LUNGHE	2	
10	PANTALONI INVERNALI	2	
11	SCARPE BASSE	1	
12	CALZE ESTIVE corte e lunghe	5	3
13	CAMICIA MANICHE CORTE	4	2
14	CINTURA CANAPA BIANCA	2	
15	GIACCA ESTIVA	1	
16	PANTALONI ESTIVI	2	
17	BERRETTO COMPLETO	1	
18	BORSELLO	1	
19	CINTURONE CON SPALLACCIO	1	
20	COPPIA MOSTRINE GRANDI	3	
21	COPPIA MOSTRINE PICCOLE	2	
22	COPPIA TUBOLARI	2	
23	COPRIBERRETTO IMPERMERMEABILE	1	
24	COPRIBERRETTO RINFRANFRANGENTE	1	
25	PORTACARICATORE	1	
26	CORPETTO RIFRANGENTE	1	
27	FISCHIETTO CON CATENELLA	1	
28	FONDINA PISTOLA	1	
29	GUANTI BIANCHI	1	
30	GRADI (SET COMPLETO)	1	
31	MANETTE	1	
32	MANICOTTI RINFRANGENTI	1	
33	PALETTA	1	
34	PLACCA/DISTINTIVO	1	
35	PORTAMANETTE	1	
36	STEMMA BERRETTO	1	
37	TESSERINO CON STEMMA	1	